

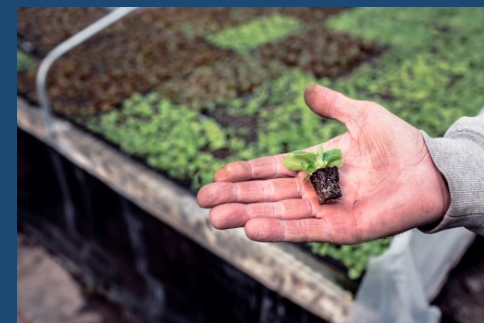


FORUM DI MEDICINA VEGETALE

Lorenzo Gallo

Presidente Gruppo fertilizzanti specialistici

Bari
12 dicembre 2018



L'ASSOCIAZIONE

Assofertilizzanti è una delle 17 Associazioni di Federchimica - Federazione Nazionale dell'Industria Chimica - che tutela e rappresenta tutte le realtà produttive del settore dei fertilizzanti.

54

Imprese associate

1 miliardo €

Turnover

90%

Rappresentatività sul mercato nazionale

3 gruppi merceologici

- Concimi Minerali
- Fertilizzanti Organici, Organo-Minerali, Ammendanti e Substrati
- Fertilizzanti specialistici (biostimolanti)



LEGGE EUROPEA (Reg. CE 2003/2003)

Disciplina solo i concimi minerali

LEGGE NAZIONALE (D.Lgs. 75/2010)

Disciplina tutte le categorie di fertilizzanti ma solo a livello nazionale

NUOVO REGOLAMENTO

Disciplinerà tutte le categorie di fertilizzanti a livello UE

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento CE 2003/2003



38

articoli

5

allegati

SOLO CONCIMI INORGANICI

- concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi principali
- concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari
- concimi minerali per l'apporto di microelementi
- inibitori
- sostanze di calcinazione

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 75/2010



17

articoli

14

allegati

- Concimi minerali
- Concimi organici
- Concimi organo – minerali
- Ammendanti
- Correttivi
- Substrati
- Prodotti ad azione specifica

Biostimolanti



I BIOSTIMOLANTI

Allegato VI – D. Lgs. 75/2010

- rientrano nella categoria PAS
- 10 denominazioni del tipo
- sono dichiarabili le proprietà biostimolanti solo per questi prodotti (vietato per le miscele)
- obbligatorio dose di impiego e modalità d'uso
- no sostanze fitormonali nel prodotto



I prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6

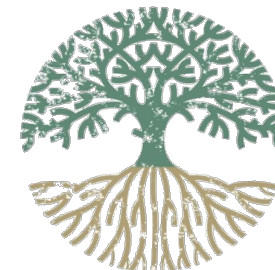
Estratti alghe



Idrolizzati vegetali o animali



Micorrize



I BIOSTIMOLANTI

Allegato VI – D. Lgs. 75/2010

Prodotti ad azione specifica – 4.1 Biostimolanti

Estratti alghe

Idrolizzato proteico di erba medica
Epitelio animale idrolizzati (solido o fluido)
Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso
Estratto solido di erba medica, alghe e melasso
Estratto acido di alghe della famiglia «*Fucales*»
Inoculo funghi micorrizici
Idrolizzato enzimatico di Fabacee
Filtrato di creme d'alghe
Estratto umico di leonardite
Estratto fluido azotato a base di alga *Macrocystis Integrifolia*



**Idrolizzati
vegetali o
animali**

Micorrize





IL NUOVO REGOLAMENTO

CIRCULAR ECONOMY

CIRCULAR ECONOMY



pacchetto di
normative per riciclo
sostanze

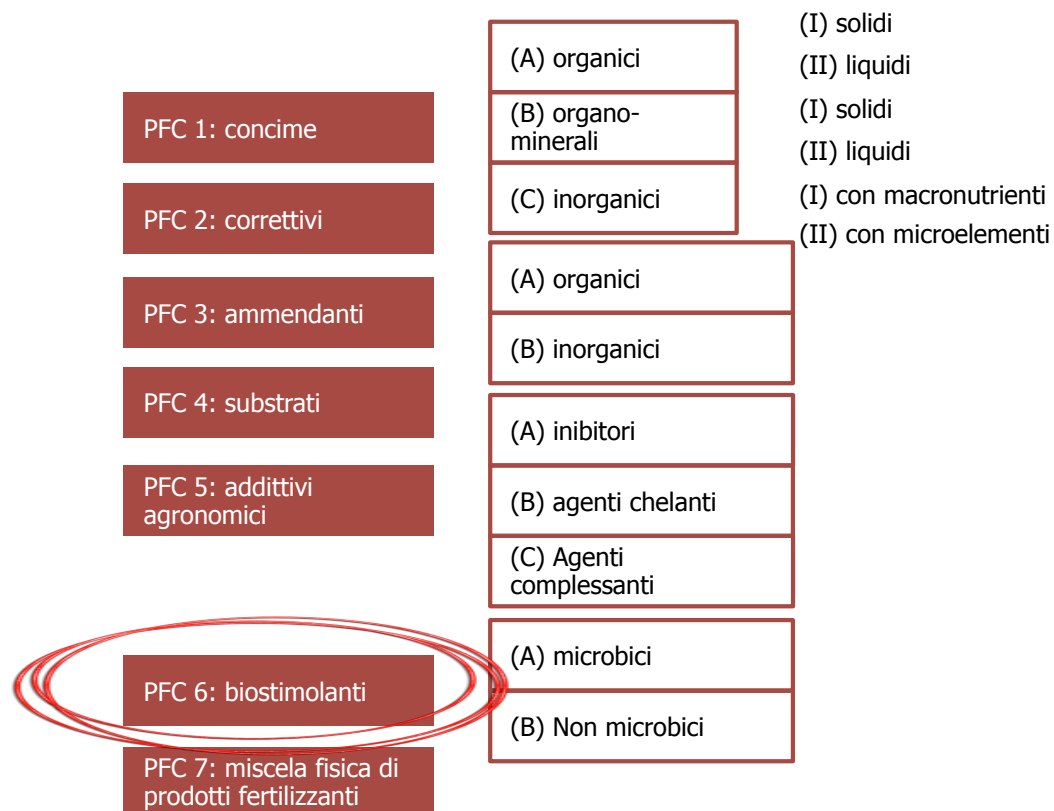
**Nuovo Regolamento
UE dei fertilizzanti**

MARCHIO CE



- incentivare la produzione su larga scala nella UE
- marchio CE su base volontaria
- eliminazione ostacoli alla libera vendita
- mercato interno più integrato e più equo

CATEGORIE PRODOTTI



MATERIE PRIME



CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: digestato di colture energetiche
CMC 5: digestato diverso da quello di colture energetiche
CMC 6: sottoprodotti dell'industria alimentare
CMC 7: microrganismi
CMC 8: additivi agronomici
CMC 9: polimeri nutrienti
CMC 10: polimeri diversi da quelli nutrienti
CMC 11: determinati sottoprodotti di origine animale

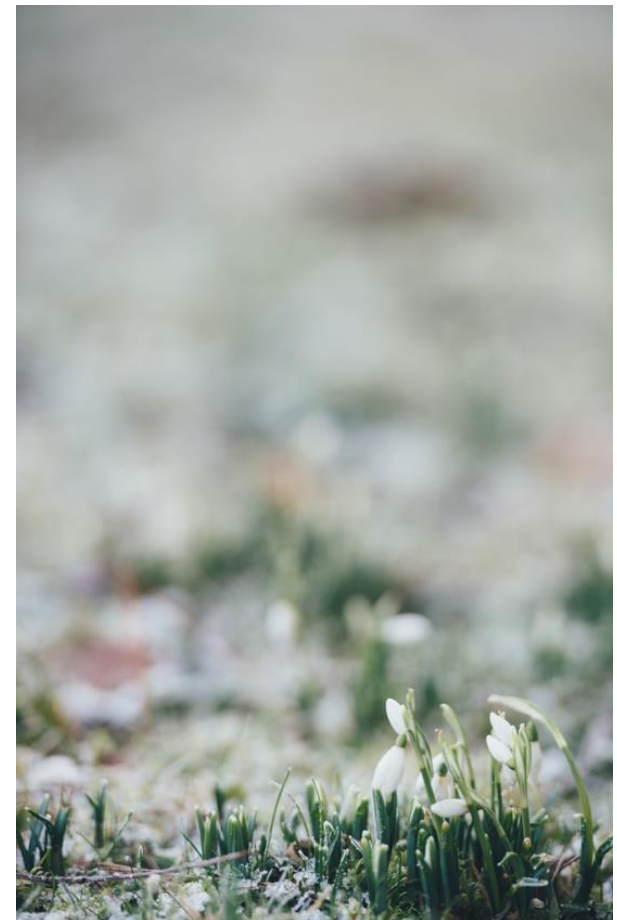
DEFINIZIONE

CATEGORIA

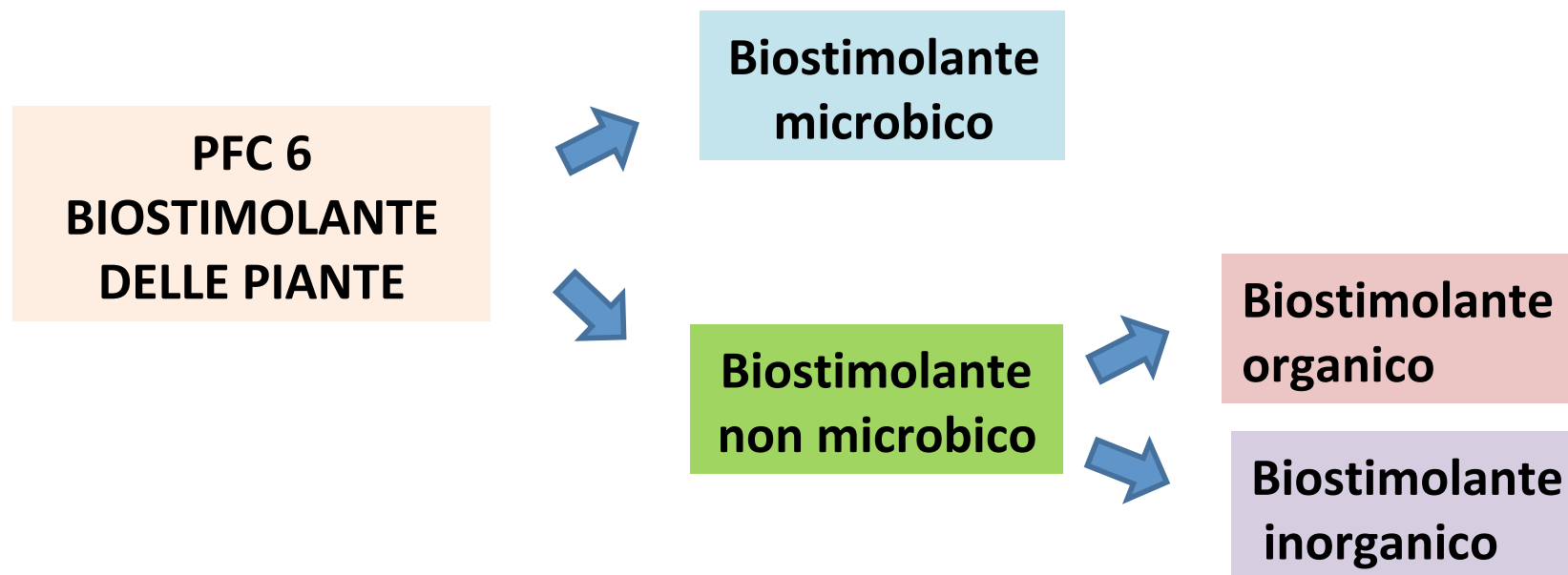
PFC 6: PLANT BIOSIMULANT

1. A plant biostimulant shall be a EU fertilising product, the function of which is to stimulate plant nutrition processes independently of the product's nutrient content with the sole aim of improving one or more of the following characteristics of the plant and the plant rhizosphere:

- (a) nutrient use efficiency,
- (b) **tolerance to abiotic stress**, or
- (c) crop quality traits.
- (d) availability of confined nutrients in the soil and rhizosphere



PFC 6 Classificazione biostimolanti



Categorie Materiali Componenti

CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo

CMC 2: piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti o estratti di piante

CMC 3: Compost

CMC 4: digestato di colture energetiche

CMC 5: digestato diverso da quello di colture energetiche

CMC 6: sottoprodotti dell'industria alimentare

CMC 7: microrganismi

CMC 8: additivi agronomici

CMC 9: polimeri nutrienti

CMC 10: polimeri diversi da quelli nutrienti

CMC 11: determinati sottoprodotti di origine animale



= più importanti per i
biostimolanti

Categorie Materiali Componenti

SOSTANZE

- amminoacidi o proteine idrolizzate
- acidi umici
- estratti vegetali o alghe
- elementi minerali e loro sali
- composti chimici
- altri ...



MICRORGANISMI

- Batteri
- Funghi



CMC 7 MICRORGANISMI

I Biostimolanti possono contenere microrganismi, compresi microrganismi morti o a cellule vuote e elementi residui non nocivi dei supporti su cui sono stati prodotti, che non hanno subito altra trasformazione che l'essiccamento o il congelamento asciugatura e sono elencati di seguito:

Azotobacter spp.

Micorrizze

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

SCENARIO FUTURO

NORMA NAZIONALE

- armonizzata con le disposizioni del Reg. UE (es. contaminanti) «O»
 - immutata «O»
 - abrogata
-

VS

NORMA UE

marchio CE solo se conformi al
Regolamento



[

**DUAL
USE**

]

COSA PREVEDE LA LEGGE

- «concime»: **prodotto** la cui funzione principale **è fornire elementi nutritivi alle piante**



ergo: in caso contrario entrano nel campo di applicazione di altre norme

- appropriati consigli di dosaggi e modalità d'utilizzo in relazione alle condizioni del terreno e alla coltura
- requisiti qualitativi verificabili dai metodi analitici
- indicazioni **FACOLTATIVE in armonia con quelle OBBLIGATORIE**



*avvertenza in etichetta:
"Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate"*

DUAL USE

COSA CI SARÀ

- distinzione **sostanza - prodotto**
- vietate funzioni differenti da quelle fertilizzanti
- fertilizzazione è anche biostimolazione
- circoscritto l'ambito di applicazione

(15) Talune **sostanze**, miscele e microrganismi, comunemente denominati **prodotti biostimolanti delle piante**, non sono di per sé dei nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico o le caratteristiche qualitative delle colture, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009.

(16) I **prodotti** aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, **sono prodotti fitosanitari che rientrano nell'ambito di applicazione di questo regolamento**. Tali **prodotti** dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per tali prodotti e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione **o l'azione** di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro in questione. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.
Il presente regolamento non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:
 - (a) sottoprodotti di origine animale sottoposti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009,
 - (b) prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

DUAL USE

SOSTANZA DUAL USE ➡ **SI**

PRODOTTO DUAL USE ➡ **NO**

DUAL USE

- REGOLE ETICHETTATURA:

- istruzioni d'uso (es. dose di applicazione e piante bersaglio)
- le informazioni non devono fuorviare l'utilizzatore (es. attribuire proprietà fitoiatriche)
- garantire che l'uso previsto del fertilizzante non comporti il superamento dei limiti massimi di residui per i prodotti alimentari (se la sostanza è contemplata nel Reg. CE 396/2005)
- NO a **claim** quali "sostenibile" o "rispettoso dell'ambiente" (a meno che oggettivamente verificabile)
- per i biostimolanti **indicare tra i claim** gli effetti per ogni pianta bersaglio e qualsiasi istruzione su: efficacia, buone pratiche agricole e miscelazione con i prodotti fitosanitari



POSIZIONI DI ASSO FERTILIZZANTI

1 - COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

2 – CORRETTO UTILIZZO DELLE SOSTANZE

- rispetto scrupoloso delle norme del settore
- promozione uso corretto dei mezzi tecnici in agricoltura: **non si possono avere prodotti dual use**
- NO vendita e utilizzo di fertilizzanti per scopi diversi dalla nutrizione
- NO claim fraudolenti
- tecnici utilizzatori devono prestare la massima attenzione alle indicazioni d'uso
- agrofarmaci e fertilizzanti da impiegare esclusivamente secondo le oggettive esigenze agronomiche

Assofertilizzanti e le sue Imprese invitano tutti gli operatori del comparto (produttori, rivenditori ed utilizzatori) ad operare nella piena conformità normativa e a denunciare gli eventuali comportamenti illeciti sul mercato presso le preposte autorità di sorveglianza